

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Beni sequestrabili indipendentemente dalla quota di profitto pervenuta***

di Lucia Recchioni



Se non è possibile individuare e apprendere il **profitto del reato** nella sua **identità e consistenza originaria**, è ammesso il **sequestro finalizzato alla confisca per equivalente per l'intero importo nei confronti del singolo concorrente**, indipendentemente dalla quota di **profitto** che è pervenuta nella sua disponibilità.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione con la sentenza n. 16685, depositata ieri, 3 maggio**.

Il caso riguarda il **legale rappresentante di una Srl**, nei confronti del quale il Gip del Tribunale di Padova aveva disposto il **sequestro preventivo della somma di euro 428.202,97 euro**, pari all'ammontare dei **crediti inesistenti compensati con modello F24**.

Il Tribunale **rigettava l'istanza di riesame** e il legale rappresentante promuoveva **ricorso per cassazione**, evidenziando, tra l'altro, che **l'immobile sequestrato era stato acquistato**, nel 2018, **dalla sorella e dal cognato**, i quali avevano a tal fine **acceso un mutuo**; l'immobile era quindi stato **concesso in comodato gratuito allo stesso**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ribadiva, in primo luogo, che, ai fini del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, **non è richiesta alcuna dimostrazione del nesso di pertinenzialità** del bene rispetto al reato.

Viene a tal proposito ricordato che **nel nostro ordinamento coesistono due diversi tipi di confisca per equivalente**:

- una prima forma di confisca colpisce **direttamente chi si è avvantaggiato del profitto del reato**, quando è impossibile reperire il profitto stesso,

- una seconda forma di confisca, invece, ha **carattere sanzionatorio**, e **colpisce tutti i beni e il denaro dell'autore del reato, anche se non si è avvantaggiato** del profitto del reato.

Nel secondo caso, dunque, **non è richiesta alcuna prova della sussistenza di un nesso di pertinenzialità** del bene rispetto al reato, essendo assoggettabili a confisca **tutti i beni nella disponibilità dell'imputato**.

La **confisca** per equivalente (e il sequestro preventivo ad essa finalizzato) **può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti, anche per l'intero profitto** accertato, ed anche se il singolo **soggetto non è entrato nella disponibilità** di alcun **provento**.

Alla luce delle richiamate conclusioni, dunque, **non assume alcun rilievo il valore della quota** di profitto riconducibile al singolo soggetto: il sequestro può essere disposto in misura equivalente al valore del **profitto** del reato **nella sua interezza considerato**.

In altre parole, **tutti coloro che hanno concorso** al reato rispondono, **con i propri beni**, all'impossibilità di recuperare i profitti illeciti.

A nulla è valsa, poi, la dimostrazione che i beni fossero riconducibili alla sorella dell'indagato: se il bene oggetto di sequestro è di un **terzo, solo quest'ultimo ha interesse a rivendicare l'esclusiva titolarità del bene**, e non l'indagato.